




*Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna  
Inaugurazione Anno Giudiziario 2019*



*Relazione del Presidente Dante D'Alessio  
Cagliari, 22 Marzo 2019*





*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SARDEGNA*

Inaugurazione Anno Giudiziario 2019

Relazione del Presidente Dante D'Alessio

Cagliari, 22 Marzo 2019



# 1. Introduzione e saluti

Ringrazio e saluto le Autorità politiche, civili, militari e religiose, che onorano con la loro presenza questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Un cordiale saluto rivolgo ai colleghi della Magistratura ordinaria, civile e penale, della Magistratura contabile e di quella tributaria, nonché ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato e delle altre Avvocature pubbliche, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, ai rappresentanti delle Associazioni degli avvocati, a tutti gli avvocati presenti e a tutti coloro che sono oggi intervenuti.

Saluto il consigliere Savio Picone, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e il Cons. Luca Cestaro, rappresentante dell'ANMA.

Un caro saluto va anche ai precedenti Presidenti del TAR della Sardegna e, in particolare al Presidente Caro Lucrezio Monticelli, ora in pensione, che ha presieduto questo T.A.R. per circa quattro anni e per buona parte del 2018 ed a cui si devono gran parte degli importanti risultati che sono oggetto della mia relazione.

Saluto poi tutti gli ottimi colleghi magistrati del TAR: Francesco Scano, Presidente della Seconda Sezione, Marco Lensi, Grazia Flaim, Tito Aru, Antonio Plaisant, Giorgio Manca e Gianluca Rovelli.

Un saluto ed un ringraziamento altresì al Segretario Generale del TAR dott.ssa Anna Luisa Pisano e a tutto il personale amministrativo che con encomiabile impegno ci ha permesso di poter svolgere al meglio il nostro servizio. E un saluto ed un augurio rivolgo infine alla nostra dipendente amministrativa che ha subito un gravissimo incidente stradale nello scorso mese di settembre dal quale cerca faticosamente di riprendersi.

Questa è la mia prima inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR della Sardegna e, come ho già detto quando a settembre ho preso servizio, pur non essendo sardo, sono particolarmente lieto di presiedere il TAR che ha sede in una città bella ed ospitale di una Regione che ha incomparabili bellezze paesaggistiche che ammiro da tanti anni e che mi è particolarmente cara.

Sono arrivato alla Presidenza del TAR dopo una lunga attività di giudice amministrativo prestata prima presso il TAR di Bari, poi per circa venti anni presso il TAR di Napoli, che è la città nella quale sono nato, e poi per otto anni come Consigliere di Stato.

Ma ho svolto anche attività amministrativa prima di entrare al TAR, in Banca d'Italia, che considero ancora oggi la mia scuola di formazione, e poi (da magistrato) per alcuni anni negli uffici di diretta collaborazione di Ministri, anche come capo di gabinetto, ed infine negli ultimi anni quale addetto al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e come responsabile del Servizio per l'Informatica quando è partito il Processo Amministrativo Telematico (PAT).

## 2. L'Amministrazione e il giudice amministrativo

Ho ricordato le attività che ho svolto nella pubblica amministrazione perché ho sempre ben presente, quando esercito le funzioni di magistrato, ed ora come Presidente di un Collegio e del Tribunale, quanto può essere difficile l'attività di chi deve amministrare e deve fare delle scelte fra diritti e interessi pubblici e privati dei diversi soggetti che sono coinvolti nei tanti diversi procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio.

Le disposizioni da applicare, che derivano da leggi europee, statali e regionali, dai regolamenti e da altre disposizioni attuative, sono tante perché cercano di regolare sistemi che sono oggi sempre più complessi e che tendono

a sfuggire a qualsiasi forma di controllo regolatorio. E le tante disposizioni sono anche spesso complesse, qualche volta contraddittorie.

Si parla con frequenza della necessità di una semplificazione del quadro normativo ma è del tutto evidente che una semplificazione riuscita in un determinato ambito è subito superata da nuove disposizioni che già solo perché innovative rendono ulteriormente complicato il quadro dell'agire dell'Amministrazione.

La rivoluzione tecnologica in corso ha portato evidenti benefici in tanti ambiti (e lo stesso Processo Amministrativo Telematico ne è una prova) ma ha portato, insieme ad evidenti problemi sociali, legati alla delocalizzazione delle attività materiali e poi di quelle intellettuali, nonché ad enormi problemi di privacy, anche ad una grande accelerazione delle attività che la regolazione normativa e le attività amministrative seguono con un certo affanno. Ed anche tale accelerazione e il necessario sopravvenire di nuove disposizioni rende complesso l'agire dell'Amministrazione.

Vi ho accennato alla mia ultima esperienza di responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa, ebbene proprio nell'esercizio di tale funzione ho potuto verificare quanto può essere complesso e lungo il percorso che occorre seguire per concludere gare di appalto per servizi anche urgenti ed essenziali.

Da quando un'amministrazione decide di realizzare un'opera o avvalersi di un servizio a quando l'opera o il servizio (o la fornitura) sono aggiudicati al vincitore della selezione pubblica passano normalmente molti mesi se non anni. E solo dopo, ammesso che non ci sia un ricorso al giudice amministrativo, l'Amministrazione può procedere ad avviare la realizzazione dell'opera o ad avvalersi del servizio richiesto.

E' certamente difficile quindi amministrare ma non è certo più facile giudicare la legittimità degli atti dell'Amministrazione.

Il giudice amministrativo svolge una funzione rilevante e nello stesso tempo molto delicata. E' innanzitutto un riferimento per i cittadini e per le imprese che sanno che c'è un luogo dove possono ricorrere quando ritengono di aver subito un'ingiustizia. La giustizia amministrativa è quindi il luogo della protezione dei diritti, anche di quelli fondamentali, e degli interessi "legittimi" dei singoli che si ritengono lesi. Il luogo della tutela delle pretese degli interessi sostanziali dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di tutela degli interessi diffusi.

E' passato ormai tanto tempo da quando le Amministrazioni pubbliche potevano agire senza che la loro azione potesse essere messa in discussione. Oggi le Amministrazioni pubbliche devono agire con trasparenza e motivando adeguatamente le ragioni delle loro scelte. E il giudice amministrativo è il giudice che può essere chiamato a verificare la legittimità e la correttezza delle scelte operate.

Ma la giustizia amministrativa è un riferimento anche per le pubbliche amministrazioni che vi possono far ricorso quando vi sono contrasti con altre amministrazioni pubbliche. Contrasti che sono ben possibili in un sistema nel quale gli interessi e le funzioni pubbliche sono frazionate in senso verticale e in senso orizzontale fra diverse amministrazioni ognuna delle quali persegue la cura di un interesse pubblico che non è sempre coincidente con gli interessi pure pubblici perseguiti dalle altre.

La giustizia amministrativa è poi un costante riferimento per le pubbliche amministrazioni anche per le sue decisioni che risolvono un caso concreto e molto spesso dettano le linee per quello che si ritiene possa essere il corretto agire dell'Amministrazione nel successivo esercizio della sua funzione.

Per svolgere questo compito il giudice amministrativo si deve porre al di sopra delle parti, e deve giudicare in modo imparziale e con equilibrio; pronto a recepire le novità normative e gli orientamenti giurisprudenziali e ad



approfondire le questioni che gli sono sottoposte che deve decidere nel rispetto della legge e, quando gli è richiesto, giudicando anche sull'esercizio del potere discrezionale, in tal caso limitandosi a valutare la non manifesta irragionevolezza delle scelte fatte dall'amministrazione.

E deve svolgere la sua attività con sentenze sintetiche, ma non sbrigative, e possibilmente comprensibili non solo per gli addetti ai lavori, con coerenza rispetto anche agli orientamenti giurisprudenziali, anche se i casi trattati possono essere diversi l'uno dall'altro anche solo per piccoli particolari.

Nel suo recente discorso di insediamento il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi ha ricordato, a tal proposito, quanto sia importante la certezza del diritto.

Mi sono allora ricordato che all'esame di laurea uno dei componenti della Commissione mi chiese cosa metteva in discussione la certezza del diritto. La domanda mi è rimasta impressa perché fu l'unica alla quale detti una risposta che allora non trovai soddisfacente. Ma ero giovane e inesperto. Oggi potrei dire che le cause di incertezza del diritto possono essere tante ed alcune le ho già prima indicate.

Ma è per questo fondamentale che anche il giudice amministrativo faccia la sua parte nel garantire la certezza del diritto e dia quindi risposte e indicazioni il più possibile coerenti, in base al quadro normativo e fattuale di riferimento, sulle questioni che gli vengono sottoposte.

Quando si discute dei modi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione o per migliorare i risultati degli indicatori nazionali di produttività ed efficienza spesso si fa cenno anche alla necessità di intervenire sulla efficienza della giustizia amministrativa.

Non si può negare che anche nel sentire comune quando si vuol fare riferimento alla burocrazia, intesa nel senso deteriore del termine e non come

apparato di persone e di norme che sono necessarie alla svolgimento della funzione pubblica, si fa riferimento anche alle decisioni dei TAR. Ne è esempio una delle più recenti imitazioni di Maurizio Crozza nei panni di THAR figlio di THOR il supereroe bloccato dalla burocrazia.

E' chiaro peraltro che se il TAR è il giudice dell'amministrazione pubblica e l'amministrazione pubblica è considerata la burocrazia (nel suo senso deteriore) anche il TAR diventa il giudice della burocrazia.

E tale opinione è rafforzata se qualche decisione, di forte impatto mediatico, non trova una generale condivisione (ma tante ce ne sono invece di decisioni condivise).

Pur nella complessità del sistema alla quale ho fatto prima cenno, non credo che la pubblica amministrazione debba essere definita burocrazia, nel senso deteriore del termine, anche quando si ritiene che debba o possa migliorare le sue attività.

E non credo che la giustizia amministrativa possa essere considerata essa stessa come parte della burocrazia o come (con)causa della burocrazia sia per la qualità mediamente alta delle sue decisioni sia per la sua efficienza che è molto migliorata, come si vedrà anche da alcuni dati che riguardano il TAR Sardegna, dopo la legge 205 del 2000 e poi con l'emanazione nel 2011 del Codice della Giustizia Amministrativa ed infine con l'avvio dal 1° gennaio 2017 del PAT, con il quale il Processo Amministrativo è diventato Telematico prima per i ricorsi depositati nel 2017 e poi dal 1° gennaio 2018 per tutti i ricorsi, anche quelli che erano stati proposti prima del 1° gennaio 2017.

La giustizia amministrativa non è inefficiente perché il processo è agile e rapido: un ricorso è trattato, quando ci sono ragioni di urgenza, in pochi giorni in camera di consiglio e poi normalmente viene definito nel merito dopo una sola udienza di trattazione; udienza che nei giudizi nelle materie ritenute dal

legislatore più rilevanti si svolge dopo uno, due o al massimo tre mesi dal deposito del ricorso.

La giustizia amministrativa inoltre riesce da diversi anni, anche grazie ai nuovi strumenti processuali e telematici, a definire più ricorsi di quanti ne sono presentati. E questo è un dato ancor più rilevante se poi si considera il rapporto fra i magistrati in servizio (che sono relativamente pochi) e il contenzioso trattato.

Qualche volta è purtroppo una giustizia ancora non sufficientemente tempestiva perché, pur dopo l'immediata trattazione del ricorso in fase cautelare, le questioni, se non sono di primario interesse, sono ancora definite dopo qualche anno. Ma si sta operando anche per assicurare maggiore tempestività per tutte le decisioni definitive, come dirò poi con i dati che riguardano la Sardegna e che si ripropongono in quasi tutte le altre regioni. E non si può dire certamente non tempestiva la giustizia amministrativa per tutte quelle materie che sin dal 2000, con la legge 205, hanno avuto un percorso processuale accelerato.

Oggi in materia di appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture (e in diverse altre materie ritenute più rilevanti dalla legge), questo TAR, come la gran parte degli altri TAR, riesce a definire la questione in pochissimi mesi ed anche l'eventuale giudizio di appello si definisce in tempi molto rapidi.

Riesce quindi difficile pensare ad ulteriori innovazioni acceleratorie. Né tanto meno si può ritenere possibile un ridimensionamento del controllo di legalità che è assicurato dal ricorso alla giustizia amministrativa.

E nemmeno credo opportuno un intervento normativo sui criteri di definizione dei carichi di lavoro dei magistrati, intervento del quale si parla in questi giorni in relazione ad un disegno di legge governativo.

E' auspicabile invece una semplificazione di alcune procedure amministrative come quelle in materia di appalti che pure il governo sembra intenzionato a portare avanti.

### 3. L'attività del TAR Sardegna nel 2018.

L'anno giudiziario 2019 ha già avuto inizio da tempo. E nel 2019 il TAR ha già preso alcune decisioni importanti, come quando, con la sentenza n. 194 del 5 marzo 2019, ha ritenuto fondata la richiesta della Regione Sardegna di ottenere dallo Stato la quota dei redditi da capitale maturati fuori regione per il periodo dal 2010 al 2016 (circa 100 milioni di euro).

Ma l'inaugurazione ufficiale dell'anno giudiziario è il momento per fare una riflessione su quello che è stato fatto nel 2018 e sull'attività in corso, partendo dai dati che emergono dalle rilevazioni statistiche che sono allegate alla relazione e che quest'anno sono più ricche.

Il primo dato che emerge dalle tabelle e dai grafici allegati è che il numero dei ricorsi presentati davanti al TAR (1040) è sostanzialmente equivalente al numero dei ricorsi presentati davanti al TAR negli anni scorsi.

Questo dato risulta confermato dal grafico che evidenzia come, fatto salvo un picco di 1335 ricorsi nel 2014, dovuto alla presentazione di numerosi ricorsi di docenti della scuola, dal 2010 il numero dei ricorsi è sostanzialmente stabile con una leggerissima diminuzione. Si va, infatti, dai 1163 ricorsi del 2010 ai 1040 ricorsi del 2018.

Occorre però evidenziare che, come emerge da altra tabella riguardante la tipologia dei ricorsi, vi è stato un incremento dei ricorsi in materia di accesso ai documenti (che sono stati 56). Si tratta di un dato in crescita che dimostra come cresce il desiderio di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione. Un pure consistente aumento di ricorsi vi è stato in materia di esecuzione ed ottemperanza di decisioni del giudice ordinario o del giudice amministrativo (sono stati 119, circa l'11%), che segnala la mancanza di

tempestiva esecuzione delle decisioni da parte dell'amministrazione. Un aumento più contenuto vi è stato anche per i ricorsi in materia di appalti, soprattutto di servizi e forniture (nel corso dell'anno sono stati depositati complessivamente 126 ricorsi: circa il 12% del totale dei ricorsi). Sempre consistente, infine, è il numero di ricorsi in materia di edilizia e di urbanistica (circa il 20%).

Il secondo dato significativo è che anche per il 2018 il TAR per la Sardegna ha definito un numero di ricorsi ampiamente superiore al numero dei ricorsi presentati.

A fronte dei 1040 ricorsi pervenuti sono stati infatti definiti 1384 ricorsi. Si tratta di uno dei dati più consistenti degli ultimi anni, come si evince dalla apposita tabella dove si può rilevare che il dato è appena inferiore a quello già consistente raggiunto nel 2014 (di 1395 ricorsi).

Di questo devo dare merito ai colleghi tutti e al personale di segreteria del TAR.

Ed è importante sottolineare come tale dato sia stato raggiunto anche in un anno nel quale il TAR ha operato con 2 magistrati in meno (uno per Sezione) e quindi con una carenza di organico del 20%.

In materia di appalti sono stati decisi 128 ricorsi, un numero sostanzialmente equivalente ai ricorsi presentati, con un indice di tempestività molto alto. Nella materia i ricorsi accolti sono stati 29 (2 con sentenza breve). Sempre in materia di appalti sono state concesse 7 sospensive cautelari su 39 richieste (circa il 18%).

Anche i ricorsi per l'accesso sono stati quasi tutti definiti nel corso dell'anno e in gran parte dei casi per effetto del sopravvenuto accesso consentito dall'amministrazione. Così come sono stati definiti nell'anno i ricorsi in materia di silenzio (25), spesso prendendo atto della sopravvenuta decisione dell'Amministrazione, e i ricorsi in materia di esecuzione e ottemperanza.

Nel 2018 sono state poi emesse nel complesso n. 276 ordinanze cautelari (circa una ordinanza cautelare ogni 4 ricorsi presentati).

Per quanto riguarda gli esiti dei ricorsi le rilevazioni sono complesse perché gli esiti possono essere anche multipli. Con una certa approssimazione si può dire che, escludendo i decreti presidenziali di perenzione, i ricorsi sono stati accolti in una percentuale che non raggiunge il 30% (ma in materia di appalti la percentuale scende a circa il 20%); i ricorsi sono stati respinti per circa il 30%; i ricorsi sono stati definiti con sentenze di rito (per difetto di giurisdizione, cessazione della materia del contendere, sopravvenuta carenza di interesse, rinunce o perenzioni) per circa il 30%.

Il terzo dato rilevante che emerge dalle tabelle statistiche, e che è la sintesi dei dati che ho fornito, è che le pendenze (e cioè i ricorsi da definire) sono ancora diminuite in modo consistente: solo per restare all'ultimo quinquennio si passa dai 3459 ricorsi pendenti nel 2014 ai 2622 ricorsi pendenti alla fine del 2018.

Sono interessanti in proposito le tabelle che riassumono i dati dei ricorsi pervenuti, di quelli definiti e delle giacenze nei 29 TAR che ci sono in Italia, includendovi le Sezioni staccate presenti solo in alcune regioni.

Ebbene il TAR per la Sardegna si colloca esattamente al centro della tabella (14 su 29) sia per numero di ricorsi pervenuti che per numero di ricorsi definiti. Ma si colloca nella parte virtuosa (12 su 29) nella tabella della giacenze che sono inferiori a quelle di numerosi altri TAR.

Per quanto riguarda le giacenze, che è un dato al quale dobbiamo dare rilievo perché da esso dipende la tempestività e l'efficacia della nostra azione, se si va un po' più indietro nel tempo c'è una tabella statistica che evidenzia come le pendenze hanno avuto un costante aumento fino all'anno 2000

(all'epoca erano oltre 15.000 i ricorsi da decidere) mentre dal 2000 sono in costante e decisa diminuzione (fino ai 2622 ricorsi pendenti a fine 2018). Si tratta di una riduzione che è superiore all'80%.

Tale riduzione è stata dovuta in parte alla diminuzione del contenzioso in entrata, determinata soprattutto dal passaggio al giudice ordinario civile di buona parte della materia del pubblico impiego contrattualizzato (alla fine degli anni 90 del secolo scorso), e in parte all'aumento del costo che deve sopportare, con il contributo unificato, chi accede al servizio Giustizia.

Per altra parte ancora la diminuzione delle pendenze è stata dovuta ad alcune importanti innovazioni processuali che sono intervenute proprio a partire dal 2000, con la legge 205, e che hanno evidentemente determinato benefici effetti sulla durata dei processi.

Effetti benefici sono stati poi ancora determinati dai programmi di smaltimento dell'arretrato avviati dalla Giustizia Amministrativa e che si sono svolti e si stanno svolgendo anche in questo TAR.

E in ultimo, ma non per importanza (*"last but not least"*, come si usa dire in inglese), la riduzione delle pendenze è stata determinata anche dal costante impegno dei magistrati e delle segreterie.

La questione delle giacenze non è una questione secondaria, come ho già detto, e questo TAR è seriamente impegnato per la sua ulteriore riduzione, anche con la prosecuzione nel 2019 del programma di smaltimento dell'arretrato e con l'imminente costituzione dell'Ufficio del Processo, nel quale potranno operare anche i tirocinanti che hanno recentemente partecipato ad apposita selezione.

So che gli avvocati non amano sentire parlare di "smaltimento" dell'arretrato perché sembra che in tal modo sia svilito il contenuto di tanti ricorsi che riguardano la vita delle persone e delle imprese e che ancora non sono stati definiti.

Ma quando si usa il termine smaltimento non si vuole svilire i ricorsi più datati, che spesso sono tali solo perché, come si è prima accennato, dal 2000 è stata data una corsia accelerata ai ricorsi che, per la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, il legislatore ha ritenuto che dovessero essere decisi in tempi rapidi o rapidissimi. Al contrario è proprio attraverso il completamento delle attività di “smaltimento” dell’arretrato, che non comportano una minore attenzione alle questioni da decidere, che tutti i ricorsi (anche quelli che non hanno per legge la corsia accelerata) potranno essere decisi in tempi rapidi o rapidissimi.

E speriamo di poter raggiungere questo risultato in qualche anno, magari già sotto la mia presidenza.

Un’ultima notazione sulla riduzione delle pendenze riguarda il numero dei ricorsi (nel 2018 circa 300) che sono stati definiti con decreto di perenzione, cioè con quel provvedimento che consente di definire il giudizio per il decorso del tempo e per la connessa sostanziale mancanza di un interesse alla decisione.

Non si può negare che un peso sulla riduzione delle giacenze lo hanno anche le perenzioni che trovano la loro causa da un lato nei tempi del processo e dall’altro dalla natura degli interessi, che nel diritto amministrativo sono mutevoli nel tempo, ed infine anche nel venir meno dell’interesse alla decisione spesso legato all’esito della domanda cautelare.

Si tratta quindi di un dato che è in parte fisiologico e solo in parte è patologico. Ma anche il ricorso alle perenzioni potrà diventare secondario quando sarà raggiunto, entro pochi anni, l’obiettivo di consentire una definizione in tempi rapidi di tutti i ricorsi, e non solo di quelli “speciali” perché con corsia accelerata.



## 4. La giurisprudenza del TAR Sardegna nel 2018.

Concludo segnalando rapidamente alcune delle più rilevanti decisioni assunte dal TAR nel corso del 2018.

Non è facile scegliere fra le circa 1.000 decisioni, che come ho detto il TAR ha preso nel merito, quelle che possono ritenersi le più rilevanti. Alcune decisioni sono rilevanti per la complessità delle questioni giuridiche trattate altre perché hanno affrontato questioni di interesse generale e quindi sono rilevanti per la natura e la diffusione degli interessi trattati.

Ma consentitemi di dire che considero, in generale, molto alta la qualità della gran parte delle decisioni prese, per l'accuratezza delle ricostruzioni giuridiche e le soluzioni adottate. Anche, se come è ovvio, non tutte le decisioni sono poi condivise da tutte le parti del giudizio.

Mi limiterò a segnalarne ora sinteticamente alcune rimandando per un approfondimento alla lettura della relazione e ricordando che tutte le nostre decisioni sono visibili a tutti accedendo al motore di ricerca del sito internet della Giustizia Amministrativa (sito la cui realizzazione è stata uno dei miei ultimi impegni nel Servizio per l'Informatica) nell'ultima finestra in alto a destra alla voce "decisioni e pareri".

Di grande rilevanza per la vita della collettività sono alcune decisioni riguardanti la materia della prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo che è stata poi di recente disciplinata dalla legge della Regione Sardegna n. 2 del 2019.

Con numerose sentenze, a partire dalla n. 721 del 2 agosto 2018 riguardante un'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari, la Sezione I ha ritenuto legittime le ordinanze sindacali che hanno limitato l'orario di apertura al pubblico delle sale da gioco e limitato l'orario di funzionamento degli apparecchi negli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco lecite. La Sezione ha ritenuto che le ordinanze erano state legittimamente

emesse al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere socio economico dei cittadini (in termini le sentenze n. 746 del 9 agosto e n. 748 del 20 agosto nonché le sentenze n. 756 e n. 758 del 21 agosto riguardanti analoga ordinanza del Sindaco del Comune di Sassari).

La Sezione, con sentenza n. 925 del 2 novembre 2018, ha ritenuto tuttavia non legittima l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari nella parte in cui aveva anche fissato distanze minime dai cc.dd. luoghi sensibili.

La Sezione ha infatti affermato che per il profilo della corretta distribuzione sul territorio dei videoterminali per il gioco d'azzardo, il potere di approvare i relativi criteri è attribuito al Ministero dell'Economia, chiamato a recepire in apposito decreto le scelte di carattere sostanziale dettate da apposita Intesa approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In materia di sanità pubblica la Sezione I, con sentenza 21 maggio 2018, n. 487 ha affermato che la potestà regionale di approvare liste di farmaci da utilizzare nell'ambito del servizio sanitario regionale (il cd. Prontuario regionale) è comunque subordinata al rispetto dei livelli essenziali di assistenza (i cd. Lea) che sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato ai fini della tendenziale uniformità del diritto alla salute sull'intero territorio nazionale.

La Sezione ha quindi ritenuto che la Regione, ove intenda formare un proprio prontuario terapeutico, non può non includervi tutti i principi attivi dei medicinali appartenenti alla cd. classe A.

Con sentenza n. 975 del 16 novembre 2018 la Sezione I ha poi ritenuto illegittimo il mancato inserimento nel prontuario regionale (e quindi la mancata rimborsabilità) di farmaci di nuova generazione per la cura del diabete.

Il Tar ha anche in tal caso ritenuto che la Regione non poteva escludere dal prontuario farmaci che l'Associazione Italiana per il Farmaco ha inserito in fascia A (farmaci essenziali e per malattie croniche) e che vengono quindi distribuiti gratuitamente nel resto dell'Italia. La Sezione ha affermato che la Regione può prevedere misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, sia per contenerla sia per impegnare le somme limitate a sua disposizione nel modo ritenuto più congruo alle esigenze della popolazione, ma alle Regioni si deve ritenere preclusa la previsione di un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità di un farmaco di fascia A contrastante ed incompatibile con quello stabilito in via generale (e sulla base dei pareri emessi dalla competente Commissione Consultiva Tecnico Scientifica) dall'AIFA a livello nazionale. Anche in tale occasione la Sezione ha quindi affermato che resta preclusa alle Regioni la previsione di un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità di un farmaco contrastante ed incompatibile con quello stabilito in via generale (e sulla base dei pareri emessi dalla competente Commissione Consultiva Tecnico Scientifica) dall'AIFA a livello nazionale.

Con sentenza n. 974 del 16 novembre 2018 la Sezione I ha poi ritenuto illegittima la determinazione della Regione che ha subordinato la prescrizione di una tipologia di Insulina (sempre per la cura del diabete) alla redazione del Piano Terapeutico Regionale con nota limitativa, che ne subordina la prescrizione ad alcune condizioni cliniche poiché introduce limitazioni rispetto a quanto previsto dal Piano Terapeutico Nazionale, operando a tale fine valutazioni che rientrano nella competenza esclusiva dell'AIFA.

Con sentenza n. 65 del 1 febbraio 2018 la Sezione I ha accolto il ricorso contro la caccia di due specie ritenute "sensibili" (la lepre e la pernice sarda). La questione si è ripresentata all'inizio della stagione venatoria 2018/2019 e la Sezione I, con ordinanza cautelare n. 275 del 13 settembre 2018, ancora una volta confermata dal Consiglio di Stato, ha di nuovo sospeso la caccia per le due specie. Sulla questione è poi intervenuta la sentenza della Sezione I n. 65 del 30 gennaio 2019.

La sezione ha ritenuto che il parere dell'Ispra, con riguardo alla caccia della lepre e pernice sarda era tutt'altro che favorevole ma poneva precise prescrizioni di cui la Regione non aveva tenuto conto in modo appropriato.

Con sentenza n. 553 del 6 giugno 2018 la Sezione II ha ritenuto che la realizzazione di un ponteggio galleggiante in uno specchio acqueo in un baia del Comune di Olbia (Punta Asfodeli) non metteva in pericolo i molluschi bivalvi "Pinna nobilis" (le c.d. "Nacchere di mare"), specie tutelata perché considerata in via di estinzione.

Con sentenza n. 969 del 13 novembre 2018 la Sezione II ha accolto, il ricorso proposto avverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12.05.2017, recante il regolamento di organizzazione dell'Area marina protetta di "Capo Carbonara", nella sola parte in cui ha previsto la durata annuale anziché triennale della validità delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di immersioni, visite guidate subacquee, trasporto passeggeri, visite guidate e pesca turismo, in

considerazione delle esigenze degli operatori economici di potere programmare i propri investimenti.

Con sentenza della Sezione I n. 415 del 9 maggio 2018 è stata ritenuta legittima la deliberazione con la quale il Comune di La Maddalena, ha disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 23/2011, un aumento del contributo di sbarco nelle isole minori (Caprera, S. Stefano, Spargi, Razzoli, Budelli e S. Maria) nel periodo di maggiore affluenza, in ragione del particolare contesto logistico delle isole più piccole dell'arcipelago, prive di porti e insediamenti urbani.

Rilevante, perché riguardanti interessi generali, è anche la sentenza della Sezione I, n. 792 del 20 settembre 2018 che ha ritenuto legittima la revisione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione civile nei confronti di un guidatore che aveva causato un grave incidente stradale.

Di rilievo anche la sentenza della Sezione I 27 luglio 2018, n. 688, riguardante l'impianto per la depurazione di reflui gestito dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer.

La Sezione ha ricordato che già nella sua precedente decisione n. 946 del 2016 della quale si lamentava la mancata esecuzione, era stata chiara nel precisare che, in caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al "refluo quantitativamente prevalente", con la conseguenza che ove prevalgano i "reflui urbani", il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all'interno o all'esterno del depuratore, "a monte" o "a valle" dello stesso), trattandosi di profilo non preso in considerazione dalla normativa vigente e che, comunque, non appare oggettivamente incidente sulla pericolosità intrinseca del refluo e su quella del prodotto della depurazione.

La Sezione II, con sentenza 29 ottobre 2018 n. 921, ha ritenuto illegittimo un concorso pubblico, indetto dal Comune di Guspini, perché le domande da sottoporre ai candidati per la prova orale, per ciascuna materia di esame, erano state redatte e formulate il giorno prima dell'espletamento delle prove orali.

Il TAR ha ritenuto che non rilevava che le domande erano state scelte con il consenso unanime dei componenti della commissione ed erano state inserite in una busta sigillata e siglata dalla stessa commissione. Questo perché l'art. 12 del DPER 487 del 1994, per scongiurare il rischio che le domande possano essere portate comunque a conoscenza di qualche candidato, prevede che le domande siano determinate "immediatamente prima dell'inizio" di ciascuna prova orale.

Diverse decisioni importanti sono state emesse in materia di appalti.

Con la sentenza della Sezione I, n. 492 del 22 maggio 2018, si è affermato che il principio di rotazione degli inviti, per gli appalti sotto soglia, non è dotato di portata precettiva assoluta essendo consentita una motivata deroga in caso di riscontrata assenza di alternative e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

E' stata quindi ritenuta legittima la decisione di invitare alla gara (anche) il gestore uscente giustificata dall'assenza di un numero sufficiente di offerte alternative e dall'elevato "grado di soddisfazione" riscontrato nel precedente rapporto.

Con la sentenza della Sezione I 4 maggio 2018 n. 404 è stato affrontato il delicato tema del regime giuridico del parere espresso dall'ANAC ai sensi dell'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

La Sezione ha ritenuto che trovava applicazione la disciplina dettata dall'art. 3 del "Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, del d.lgs. 50/2016", adottato dall'ANAC, a mente del quale *"quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante"*: in sostanza, il parere assume portata vincolante solo quando la richiesta sia stata formulata da tutte le parti interessate, il che non era accaduto nel caso in esame.

Con sentenza 31 maggio 2018, n. 534 la Sezione I ha ritenuto illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in un caso in cui una P.A. aveva deciso di dare rilievo per il 65% all'offerta economica e, per il residuo 35%, al possesso di requisiti professionali, senza anche indicare i criteri qualitativi e quantitativi di natura tecnica cui fare riferimento, in violazione dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016.

La Sezione ha ricordato che comunque la scelta operata dalla P.A. appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella *lex specialis*, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri – è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico.

Con ordinanza n. 682 del 25 luglio 2018 la Sezione I ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. la questione circa la compatibilità con la normativa comunitaria dell'aggiudicazione diretta a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale.

Il rinvio alla Corte si è reso necessario per l'interpretazione del Regolamento (CE), 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), nella parte in cui prevede che l'autorità competente che intende procedere all'aggiudicazione diretta del contratto, debba previamente procedere a pubblicare o comunicare le informazioni necessarie a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio, e si è chiesto se il predetto Regolamento debba essere interpretato nel senso che l'autorità competente, prima di procedere all'aggiudicazione diretta del contratto, debba valutare comparativamente tutte le offerte di gestione del servizio eventualmente ricevute dopo la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione.

Di particolare rilievo anche la sentenza, 20 agosto 2018, n. 749 con la quale la Sezione I ha affermato che il dovere di soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, che impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo «*la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*» ma eventualmente anche di «*ordinare esibizioni documentali*» si estende anche ai procedimenti amministrativi di massa diretti alla concessione di contributi economici o sovvenzioni finanziarie, quando si tratti di completare una documentazione il cui contenuto essenziale era già ricavabile da quanto inizialmente allegato alla domanda di finanziamento.

Secondo il TAR l'amministrazione è tenuta in tal caso a svolgere la necessaria attività istruttoria chiedendo all'interessato di produrre, completare o integrare l'ulteriore documentazione necessaria. La sezione, in particolare ha affermato che ciò non si pone in contrasto con il contenuto dell'art. 6, lettera b), della legge n. 241 che deve essere letto alla luce delle norme che si sono succedute a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che, in materia di contratti pubblici, non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie». Norme che riducono notevolmente la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

In materia di edilizia ed urbanistica la Sezione II, con sentenza 9 marzo 2018 n. 209, ha affermato che sussistono i presupposti di una lottizzazione

abusiva cd. cartolare (art. 30 del D.P.R n. 380/2001), nel caso in cui si è provveduto al frazionamento dei lotti con dimensioni tali che denunciano chiaramente la finalità lottizzatoria consistente, oltre che nel frazionamento e vendita di lotti, anche nella concreta trasformazione urbanistico-edilizia del terreno, mediante la realizzazione di opere edilizie quali la creazione, in assenza di permesso di costruire, di un sistema viario per l'accesso ai lotti e la vicinanza ad una strada pubblica. In tale contesto il TAR ha affermato che non può ritenersi sussistente la buona fede incolpevole del terzo acquirente, perché lo sfruttamento anomalo del territorio, rispetto alla normale destinazione agricola dello stesso, era talmente manifesta, da risultare evidente anche agli occhi di un inesperto cittadino. Analoga vicenda è stata definita con sentenza della Sezione II n. 134 del 19 febbraio 2018.

Con sentenza n. 219 del 14 marzo 2018 la Sezione II ha respinto il ricorso avverso un rigetto di una domanda di condono edilizio ritenendo non sussistenti i requisiti di legge per la sanabilità delle opere realizzate per la decisiva ed assorbente circostanza che le opere abusive erano collocate nella fascia dei 150 m dalla linea di battigia, nella quale il condono non è consentito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2004.

Secondo tale disposizione, infatti, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale, tra le quali rientrano le zone costiere nella fascia di 300 metri dalla battigia, le spiagge ed i lidi in genere.

Con sentenza n. 849 dell'8 ottobre 2018 è stata affrontata la questione del termine entro il quale un Comune può procedere ad emanare un provvedimento interdittivo a seguito della presentazione di SCIA ed è stato annullato il provvedimento impugnato perché adottato oltre il termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015. Non è stato infatti condiviso l'assunto della difesa dell'Amministrazione comunale, secondo cui al termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 35 della legge regionale n. 8/2015, si doveva cumulare l'ulteriore termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 19 della legge statale n. 241/1990.

Il TAR ha ritenuto che il predetto termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 35 della legge regionale n. 8/2015, sostituisce il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 19 della legge statale n. 241/1990, con la conseguenza che il provvedimento interdittivo deve essere adottato dalla competente Amministrazione nel termine di 45 giorni.

Sulla questione devo segnalare che una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 45 del 2019) ha evidenziato la necessità di limitare gli effetti negativi per i terzi di termini così brevi.

Con sentenza n. 615 del 29 giugno 2018, la Sezione II ha affermato, che doveva ritenersi possibile l'applicazione delle disposizioni del cd. Piano casa in un'area compresa in un piano di lottizzazione approvato anche paesaggisticamente ed interamente attuato, restando la stessa sottratta al vincolo di inedificabilità assoluta prevista entro la fascia di 300 mt dalla battigia marina e restando assoggettata, in forza del vincolo paesaggistico impresso su di essa con il D.M. 29.08.1966, al normale regime di tutela che subordina il rilascio del titolo edilizio all'adozione dell'atto autorizzatorio da parte dell'autorità preposta alla salvaguardia dei valori tutelati.

Per ultimo ricordo una sentenza in materia espropriativa, la n. 170 del 2 marzo 2018 con la quale la Sezione II si è espressa sulla rinuncia abdicativa del privato in un procedimento espropriativo non completato con l'adozione del decreto di esproprio e sul conseguente risarcimento del danno.

La sezione, ha ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735/2015, hanno statuito che il proprietario del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione può scegliere se domandare in giudizio la restituzione dello stesso oppure concentrare le proprie pretese sulla sola tutela risarcitoria, chiedendo la condanna dell'amministrazione a rifondergli (anche) una somma equivalente al valore del bene illegittimamente sottoposto a procedura espropriativa (in termini anche Cassazione civile, Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686), ciò sul presupposto che la sostituzione dell'azione di restituzione con una domanda risarcitoria estesa al danno da perdita della proprietà, esprima un'implicita volontà di rinuncia (detta, appunto, "abdicativa") alla proprietà del bene da parte del ricorrente, che giustificerebbe il risarcimento del relativo danno. La Sezione ha quindi anche ricordato che l'amministrazione, che vede così sensibilmente aumentate le proprie debenze risarcitorie, può sottrarsi al meccanismo solo se -prima della conclusione del processo avente a oggetto la domanda risarcitoria "integrale"- offre al privato la restituzione del bene, dimostrando, in tal modo, di non avere interesse ad acquisirne la proprietà; se, invece, tale offerta non interviene tempestivamente si creano i presupposti perché la domanda risarcitoria possa essere integralmente accolta, con la conseguente liquidazione in favore del ricorrente (anche) del danno da perdita della proprietà.



Prima di chiudere devo ricordare che nel TAR sono state svolte anche attività diverse da quella giurisdizionale.

Sono stati infatti seguiti numerosi tirocinanti e stagisti che hanno svolto attività formativa, di ricerca e di collaborazione.

Importante e intensa è stata poi l'attività amministrativa, sia nel diretto supporto all'attività giurisdizionale (con le Segreterie delle Sezioni e l'Ufficio ricorsi) e sia nell'esercizio delle funzioni tipiche di un'amministrazione pubblica (adempimenti giuridico-contabili, selezione dei contraenti, pagamenti, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e in tema di sicurezza).

Infine ricordo le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP e miniURP) e quelle legate al Patrocinio a spese dello Stato.

Tali attività sono state (e sono) svolte dal personale amministrativo che si è sempre dimostrato preparato ed efficiente e che ancora ringrazio, a partire dal Segretario Generale, dr.ssa Anna Luisa Pisano, anche per tutte le attività necessarie allo svolgimento di questa cerimonia.





# **Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**

*Tabella*



## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

T.A.R. SARDEGNA - Riepilogo Attività Quinquennio 2014 - 2018																	
2018	Ricorsi Pervenuti					Ricorsi Definiti					2018 Attività 1° sezione			2018 Attività 2° sezione			Ricorsi Pendenti
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	pervenuti	def sent	def decr	pervenuti	def sent	def decr	2966 (31/12/17)
Gennaio	90	92	82	68	87	116	142	85	63	96	48	17	0	39	38	41	2957
Febbraio	76	95	83	56	84	116	152	198	104	113	41	46	1	43	55	11	2928
Marzo	132	80	82	91	86	73	242	119	122	188	57	57	21	29	84	26	2826
Aprile	118	103	98	77	85	67	104	91	32	88	38	34	9	47	36	9	2823
Maggio	86	79	101	89	86	81	93	133	145	159	51	42	1	35	101	15	2750
Giugno	57	93	146	109	105	155	146	97	79	104	42	30	21	63	36	17	2751
Luglio	79	104	76	131	97	134	95	110	77	108	51	57	19	46	21	11	2740
Agosto	58	41	49	74	39	35	19	52	115	56	23	24	6	16	26	0	2723
Settembre	68	73	57	66	72	45	70	41	57	63	35	20	1	37	28	14	2732
Ottobre	264	59	103	106	93	163	46	76	69	111	58	30	11	35	70	0	2714
Novembre	194	118	95	101	147	150	66	66	106	98	85	34	11	62	40	13	2763
Dicembre	113	83	84	89	59	260	126	135	149	135	27	35	32	32	49	19	2687
<b>TOTALE</b>	<b>1335</b>	<b>1020</b>	<b>1056</b>	<b>1057</b>	<b>1040</b>	<b>1395</b>	<b>1301</b>	<b>1203</b>	<b>1118</b>	<b>1319</b>	<b>556</b>	<b>426</b>	<b>133</b>	<b>484</b>	<b>584</b>	<b>176</b>	<b>2687</b>
						Definiti con Ord. Collegiale				1		559			760		2622
						Duplicati				64							
						Totale ricorsi definiti nel 2018				1384							



## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

RICORSI DEPOSITATI NEL 2018 DISTINTI PER TIPOLOGIA RITO  
PERCENTUALE DELLA TIPOLOGIA SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI E COMPARAZIONE 2017 - 2018

TIPOLOGIA DI RICORSI DEPOSITATI	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	% sul totale dei ricorsi depositati nel 2018	COMPARAZIONE 2017-2018
ACCESSO AI DOCUMENTI (ex art. 116 c.p.a.)	43	47	46	39	56	5,38	17
SILENZIO P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	24	27	33	19	25	2,40	6
ELETTORALE (ex artt. 129 e 130 c.p.a.)	27	5	12	2	0	0,00	-2
OPPOSIZIONE DI TERZO (ex artt. 108 e 109 c.p.a.)	0	0	0	1	0	0,00	-1
OTTEMPERANZA	33	52	103	94	119	11,44	25
ORDINARIO (EDILIZIA ED URBANISTICA)	271	300	225	212	204	19,62	-8
ALTRI DI RITO ORDINARIO	748	431	473	516	467	44,90	-49
INGIUNZIONE (ex art. 118 c.p.a.)	4	5	7	7	1	0,10	-6
REVOCAZIONE (ex artt. 106 e 107 c.p.a.)	0	1	0	1	0	0,00	-1
RISARCIMENTO DANNO (ex art. 30 c.p.a.)	39	21	12	12	13	1,25	1
RITO ABBREVIATO (ex art. 119 c.p.a.)	11	2	6	8	11	1,06	3
RITO APPALTI (ex art. 120 c.p.a.)	122	102	108	109	111	10,67	2
RITO APPALTI (ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.)	0	0	10	10	15	1,44	5
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	16	27	21	21	15	1,44	-6
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (ex art.31 co.4 c.p.a.)	0	0	0	2	1	0,10	-1
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (ex artt.15, c.4, e 16, c.3 c.p.a.)	0	0	0	4	2	0,19	-2
NUMERO TOTALE RICORSI PERVENUTI	1338	1020	1056	1057	1040	100,00	-17




# Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


Riepilogo attività quinquennio 2014-2018

Statistiche generali				
ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	PERVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE ANNO
2014	3522	1335	1395	3459
2015	3549	1020	1301	3179
2016	3179	1056	1203	3032
2017	3032	1057	1123	2966
2018	2966	1040	1384	2622
2019	2622			


Ricorsi pervenuti nel quinquennio 2014 - 2018



Ricorsi definiti nel quinquennio 2014 - 2018



Ricorsi pendenti nel quinquennio 2014 - 2018







# Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

## Istogrammi


### Ricorsi pervenuti nel quinquennio 2014 - 2018



### Ricorsi definiti nel quinquennio 2014 - 2018




### Ricorsi pendenti nel quinquennio 2014 - 2018





## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna









# Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna


## Andamento dei ricorsi pervenuti dal 1974 al 2018



## Andamento dei ricorsi definiti dal 1974 al 2018




## Andamento dei ricorsi pendenti dal 1974 al 2018





## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Andamento giacenza dei ricorsi dal 1985 al 2018





## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Riepilogo TT.AA.RR. in base al numero dei ricorsi pervenuti nell'anno 2018

	Sede	Ricorsi
1	TAR Lazio - Roma	15.529
2	TAR Campania - Napoli	5.243
3	TAR Lombardia - Milano	2.948
4	TAR Sicilia - Palermo	2.694
5	TAR Sicilia - Catania	2.203
6	TAR Campania - Salerno	2.008
7	TAR Toscana - Firenze	1.769
8	TAR Calabria - Catanzaro	1.738
9	TAR Puglia - Bari	1.617
10	TAR Puglia - Lecce	1.509
11	TAR Veneto - Venezia	1.486
12	TAR Lombardia - Brescia	1.140
13	TAR Piemonte - Torino	1.130
<b>14</b>	<b>TAR Sardegna - Cagliari</b>	<b>1.040</b>
15	TAR Emilia Romagna - Bologna	1.000
16	TAR Liguria - Genova	875
17	TAR Lazio - Latina	738
18	TAR Calabria - Reggio Calabria	653
19	TAR Umbria - Perugia	651
20	TAR Marche - Ancona	615
21	TAR Basilicata - Potenza	582
22	TAR Abruzzo - L'Aquila	529
23	TAR Molise - Campobasso	482
24	TAR Abruzzo - Pescara	415
25	TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste	396
26	TAR Emilia Romagna - Parma	321
27	TAR Trentino Alto Adige - Bolzano	289
28	TAR Trentino Alto Adige - Trento	288
29	TAR Valle d'Aosta - Aosta	51
	<b>Totale</b>	<b>49.939</b>



## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Riepilogo TT.AA.RR. in base al numero dei ricorsi definiti nell'anno 2018

	<b>Sede</b>	<b>Ricorsi</b>
1	TAR Lazio - Roma	17.077
2	TAR Campania - Napoli	8.824
3	TAR Sicilia - Catania	8.811
4	TAR Lombardia - Milano	3.812
5	TAR Campania - Salerno	2.826
6	TAR Calabria - Catanzaro	2.805
7	TAR Sicilia - Palermo	2.676
8	TAR Toscana - Firenze	2.217
9	TAR Puglia - Lecce	1.906
10	TAR Veneto - Venezia	1.840
11	TAR Puglia - Bari	1.832
12	TAR Lombardia - Brescia	1.658
13	TAR Emilia Romagna - Bologna	1.451
<b>14</b>	<b>TAR Sardegna - Cagliari</b>	<b>1.384</b>
15	TAR Piemonte - Torino	1.363
16	TAR Liguria - Genova	1.105
17	TAR Marche - Ancona	1.030
18	TAR Calabria - Reggio Calabria	1.028
19	TAR Lazio - Latina	835
20	TAR Basilicata - Potenza	822
21	TAR Umbria - Perugia	735
22	TAR Molise - Campobasso	624
23	TAR Abruzzo - L'Aquila	487
24	TAR Emilia Romagna - Parma	420
25	TAR Abruzzo - Pescara	371
26	TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste	390
27	TAR Trentino Alto Adige - Bolzano	341
28	TAR Trentino Alto Adige - Trento	292
29	TAR Valle d'Aosta - Aosta	59
	<b>Totale</b>	<b>69.023</b>



## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Riepilogo TT.AA.RR. in base al numero dei ricorsi pendenti al 31/12/ 2018

	Sede	Ricorsi pendenti
1	TAR Valle d'Aosta - Aosta	32
2	TAR Trentino Alto Adige - Trento	113
3	TAR Trentino Alto Adige - Bolzano	384
4	TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste	453
5	TAR Emilia Romagna - Parma	495
6	TAR Abruzzo - Pescara	527
7	TAR Molise - Campobasso	776
8	TAR Basilicata - Potenza	1.143
9	TAR Umbria - Perugia	1.280
10	TAR Calabria - Reggio Calabria	1.777
11	TAR Abruzzo - L'Aquila	2.222
<b>12</b>	<b>TAR Sardegna - Cagliari</b>	<b>2.622</b>
13	TAR Piemonte - Torino	2.634
14	TAR Lombardia - Brescia	2.650
15	TAR Liguria - Genova	2.741
16	TAR Emilia Romagna - Bologna	2.765
17	TAR Lazio - Latina	2.841
18	TAR Marche - Ancona	3.112
19	TAR Calabria - Catanzaro	3.254
20	TAR Puglia - Lecce	3.345
21	TAR Puglia - Bari	4.210
22	TAR Toscana - Firenze	5.691
23	TAR Veneto - Venezia	6.155
24	TAR Campania - Salerno	7.114
25	TAR Lombardia - Milano	8.117
26	TAR Sicilia - Palermo	9.579
27	TAR Campania - Napoli	15.571
28	TAR Sicilia - Catania	21.118
29	TAR Lazio - Roma	53.094
	<b>Totale</b>	<b>165.815</b>



**Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**  
ESITI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 2018 CON ESCLUSIONE DEI DECRETI DECISORI

---

TIPO PROVV.	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	TOTALE
SENTENZA	306	313	306	4	0	929
SENTENZA BREVE	21	11	56	0	0	88
ORDINANZA COLL. ISTRUTT.	0	0	0	36	5	41
TOTALE	327	324	362	40	5	1058



# Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

## Esiti Sentenze nelle principali materie

### APPALTI

TIPO PROV. .	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	TOTALE
SENTENZA	27	58	34	4	123
SENTENZA BREVE	2	4	3	-	9
TOTALE	29	62	37	4	132

### EDILIZIA / URBANISTICA

TIPO PROV. .	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	TOTALE
SENTENZA	66	118	85	14	283
SENTENZA BREVE	2	-	3	-	5
TOTALE	68	118	88	14	288

### AMBIENTE/DEMANIO/PATRIMONIO INDISPONIBILE /BENI CULTURALI

TIPO PROV. .	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	TOTALE
SENTENZA	15	15	35	2	67
SENTENZA BREVE	-	-	1	-	1
TOTALE	15	15	36	2	68

### COMMERCIO

TIPO PROV. .	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	TOTALE
SENTENZA	4	2	6	-	12
SENTENZA BREVE	-	-	1	-	1
TOTALE	4	2	7	-	13

### ESPROPRIAZIONE

TIPO PROV. .	ACCOLTI	RESPINTI	PRONUNCE DI RITO	INTERLOCUTORIE	TOTALE
SENTENZA	6	3	5	-	14
SENTENZA BREVE	-	-	1	-	1
TOTALE	6	3	6	-	15

TOTALE	122	200	174	20	516
--------	-----	-----	-----	----	-----



## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

### Esiti Ordinanze Cautelari nelle principali materie

#### APPALTI

ACCOGLIMENTO	RIGETTO	FISSA UDIENZA PUBBLICA	TOTALE
7	30	2	39

#### EDILIZIA / URBANISTICA

ACCOGLIMENTO	RIGETTO	FISSA UDIENZA PUBBLICA	TOTALE
20	32	-	52

#### AMBIENTE/DEMANIO/PATRIMONIO INDISPONIBILE /BENI CULTURALI

ACCOGLIMENTO	RIGETTO	FISSA UDIENZA PUBBLICA	TOTALE
8	12	-	20

#### COMMERCIO

ACCOGLIMENTO	RIGETTO	FISSA UDIENZA PUBBLICA	TOTALE
7	5	-	12



TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
42	79	2	123





## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

### Esiti delle Sentenze e delle Ordinanze Cautelari nelle principali materie





## Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2018

<b>ISTANZE PRESENTATE</b>	<b>55</b>
<b>ISTANZE ACCOLTE</b>	<b>25</b>
<b>ISTANZE RESPINTE</b>	<b>28</b>
<b>ISTANZE REVOCATE</b>	<b>1</b>
<b>RINUNCE</b>	<b>1</b>

